Primi 69 ISA 2018. Pubblicato il decreto Mef di approvazione



Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 2018, *Suppl. Ordinario* n. 18, pubblicato il Decreto *Mef* 23 marzo 2018, recante: «*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche*». Le **3000 pagine** del decreto, approvano 69 ISA corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l'applicazione del nuovo strumento. Nei prossimi provvedimenti, entro la fine dell'anno, saranno approvati i restanti ISA.

Stabilite le ulteriori cause di esclusione dell'applicazione degli indici

Oltre le **cause di esclusione** previste dal comma 6 del citato articolo 9-*bis* del D.L. 50/2017, (inizio o cessazione dell'attività, non normale svolgimento della stessa e ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito), il decreto del 23/03/2018, all'articolo 2 (*Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale*), definisce ulteriori cause di esclusione. In particolare, prevede che i 69 ISA approvati **non**

si applichino nei confronti:

a) dei contribuenti che hanno dichiarato **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ovvero, **compensi** di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **di ammontare superiore a euro 5.164.569**;

b) dei contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario agevolato**, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) dei **contribuenti che esercitano due o più attività di impresa**, **non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale**, qualora **l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti** tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente **superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati**;

d) degli **Enti del Terzo settore non commerciali** che **optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa** ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

e) delle **organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale** che applicano il **regime forfetario** ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

f) delle **imprese sociali** di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;

g) delle **società cooperative, società consortili e consorzi**

che operano **esclusivamente a favore delle imprese socie o associate** e delle società **cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi**.

Dagli studi di settore agli ISA

Per effetto dell'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ***(in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2514)*** gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 *(in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1047)*, **si applicheranno a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**. Di conseguenza, come stabilito dal comma 18 del citato articolo 9-*bis* del D.L. 50/2017, «*Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei* ***parametri*** *previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli* ***studi di settore*** *previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,* ***cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici***»

Link al testo del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018, recante: «*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche». – (****Omissis gli allegati****) – Per il testo integrale del decreto si rimanda al sito della Gazzetta Ufficiale.*

Progressiva eliminazione degli studi di settore. Approvato l’elenco degli ISA da elaborare per il periodo d’imposta 2017

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i primi Isa (Indici sintetici di affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore di 1,4 milioni di contribuenti già nel 2018. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017, infatti, si individuano i primi 70 Indici che dovranno essere elaborati quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d’imposta 2017.